

Originale della sentenza	€	96,00
Originale sentenza esecutiva	€	112,00
Copie sentenze per notifica	€	224,00
Diritti di cancelleria	€	57,72
Totale spese	€	489,72
Il Direttore della Segreteria		

REPUBBLICA ITALIANA**In Nome del Popolo Italiano****La Corte dei Conti****Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana**

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Luciana SAVAGNONE

- Presidente -

dott. Giuseppe COLAVECCHIO

- Consigliere relatore -

dott.ssa Giuseppe GRASSO

- Primo referendario -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 14/2017

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63171** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di

- **Corona Gaetano**, nato ad Enna, il 04.09.1944, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Cocuzza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gagliano Castelferrato, via Roma n. 202.

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14.12.2016, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigi Licastro, vice procuratore generale e l'avv. Caterina Cocuzza per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura Regionale, con atto di citazione depositato in segreteria in data 16.03.2016 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione della Tenenza della Guardia di Finanza, Compagnia di Enna, conveniva in giudizio il sig. Corona Gaetano per essere condannato al pagamento della somma di € 184.401,85, oltre rivalutazione monetaria,

interessi e spese del giudizio, a titolo di danno erariale patito dall'A.G.E.A. per l'avvenuta indebita percezione di contributi comunitari negli anni dal 2007 al 2012.

1.2. L'organo requirente riferiva che, all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, era emerso che l'odierno convenuto, al fine di ottenere l'indebito pagamento dei relativi contributi comunitari, aveva presentato all'A.G.E.A. alcune convenzioni con soggetti che avevano negato di avere intrattenuto rapporti contrattuali, oppure deceduti in epoca antecedente la loro stipula, o ancora sconosciuti all'anagrafe; aggiungeva che alcune convenzioni riguardavano particelle di proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato (foglio 17, n. 39 e 68), che con nota del 13.03.2015 riferiva di non avere stipulato alcun contratto di locazione/comodato o utilizzo a qualsiasi titolo dei relativi terreni, e altre appartenevano al demanio della Regione siciliana, il cui atto di concessione del 16.12.2009 era scaduto il 31.05.2010, con conseguente inutilizzabilità per gli anni successivi; in ultimo, taluni terreni erano stati concessi in locazione al figlio Alessandro "con espresso divieto di sub concedere l'utilizzazione delle erbe concesse".

Per il pubblico ministero la superficie illecitamente utilizzata era stata di Ha 17,24 per il 2007 e per il 2008, di Ha 31,43 per il 2009, di Ha 58,94 per il 2010 e il 2011, di Ha 47,72 per il 2012.

1.2. L'attore pubblico, nel contestare le argomentazioni difensive formulate dal convenuto a seguito dell'invito a dedurre, riteneva:

- non fondata l'eccezione di prescrizione poiché a cagione dell'inoltro di dichiarazioni false sussisteva l'occultamento doloso del danno, con decorrenza del *dies a quo* prescrizione dalla data di segnalazione della Guardia di Finanza, avvenuta il 26.10.2015;
- non sussistente la violazione del diritto di difesa poiché l'invito a dedurre era sufficientemente circostanziato quanto ai fatti contestati;
- inutile il possesso di fatto e l'uso continuato nel tempo, accompagnato dal tolleranza da parte dei legittimi proprietari, dei terreni oggetto di contributi comunitari in mancanza di un

legittimo titolo di conduzione.

1.3. Infine, parte attrice, nel richiamare l'art. 53 del regolamento CE n. 796/2004 e l'art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009, sosteneva la natura indebita di tutti i contributi ottenuti poiché la superficie illecitamente dichiarata era superiore a un ettaro.

2. Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 02.12.2016, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Caterina Cocuzza.

2.1. In via pregiudiziale, chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale R.G.N.R. 4079/2014 attivato per il reato di cui agli artt. 81 e 640 *bis* c.p.

2.2. In via preliminare, eccepiva la genericità dell'invito a dedurre, la violazione del diritto di difesa, l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione.

In particolare, sosteneva la genericità dell'invito a dedurre perché conteneva le sole annate di riferimento e l'importo complessivo dei contributi percepiti pari a € 184.401,85 senza alcuna enunciazione dei fatti, genericità che riguardava sia il processo verbale della Guardia di Finanza, notificato il 04.11.2015, ove per le stesse annate l'importo complessivo contestato era pari a € 62.007,72 (€ 4.434,16 per l'anno 2007, € 4.437,16 per il 2008, € 8.322,37 per il 2009, € 16.081,16 per il 2010, € 15.933,19 per il 2011 e € 12.796,69 per il 2012), sia il successivo atto di citazione; inoltre, lamentava che nell'atto di citazione non si dava alcuna contezza della circostanza di avere dimostrato, in fase pre-processuale, il legittimo possesso di oltre Ha 37 di terreno.

2.3. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione dei contributi comunitari percepiti per gli anni 2007 – 2010 poiché l'invito a dedurre era stato notificato in data 24.11.2015, mentre le domande per ottenere detti contributi erano state inoltrate rispettivamente il 15.05.2007, il 15.05.2008, il 15.05.2009 e 15.05.2010; all'uopo, negava la sussistenza dell'occultamento doloso del danno poiché la congruenza dei dati di cui alle dichiarazioni sostitutive era facilmente conoscibile dalla pubblica amministrazione attraverso

la consultazione dei pubblici registri immobiliari.

2.4. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per avere avuto la legittima disponibilità dei terreni dichiarati in domanda a seguito di possesso prolungato e continuato nel tempo.

2.4.1. In merito alle singole contestazioni, come emergenti dal processo verbale della Guardia di Finanza, riferiva di avere presentato:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 14.05.2008, con cui dichiarava di condurre in affitto 17 particelle di terreno, con decorrenza dall'01.09.1998 al 31.08.2008, allegata alle domande di pagamento del 2007 e del 2008;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 15.05.2009, con cui dichiarava di condurre a titolo di comodato 45 particelle di terreno, con decorrenza dall'01.01.2008, allegata alle domande di pagamento del 2009, 2010, 2011 e 2012;
- una denuncia di contratto verbale di affitto di fondi rustici, datata 10.02.2002, contenente 4 convenzioni con decorrenza dall'01.01.2001 al 30.09.2016, allegata alle domande di pagamento 2010, 2011 e 2012;
- l'atto n. 15T del 16.12.2009 di concessione del pascolo in località Dirupello e Costacalda, agro di Enna, a favore di Corona Alessandro da parte dal dipartimento Regionale Azienda Forestale demaniale.

2.4.2. Sulla piena legittimità di tali dichiarazioni sostitutive il difensore del convenuto testualmente scriveva quanto segue.

"1. Con riferimento alla prima dichiarazione, vengono ritenute irregolari le convenzioni riguardanti le p.lle in proprietà di Cambria Rosa, Valvo Luigi ed Antonino, ed i Sigg.ri Di Mauro. In verità, esse sono tutte valide e legittimamente sussistenti.

1a. Le p.lle 29 e 31 del F. 44 (per una estensione totale di ha 15) legittimamente sono state dichiarate dal Corona nella propria disponibilità giacché in uso e possedute dallo stesso. La sussistenza della controversia in corso fra le parti, come dichiarato dalla Cambria

- verbale ss.ii. del 14.04.2015 - volta al rilascio dei terreni da parte del Corona ed al risarcimento dei danni per l'occupazione (presuntivamente sine titulo) dimostra proprio che quest'ultimo ne ha avuto e ne ha tutt'oggi il possesso. E ciò, per averlo avuto dall'originario dante causa Bruno Luciano. Il Corona infatti, che già deteneva in affitto tutti i terreni di Bruno Luciano, ebbe nel 2007 ad acquistarne alcune particelle. A distanza di poco tempo, il Bruno ebbe poi a vendere altri terreni, a lui già promessi in vendita, alla Cambria Rosa, ad insaputa però del Corona col quale era stato financo stipulato contratto preliminare di compravendita, in modo da formalizzare la situazione di fatto venutasi a creare col decorso del tempo, per via del rapporto d'affitto decorrente da tempo, sebbene simulato sotto le forme di un contratto di comodato. In virtù di tali accadimenti, il Corona non ha rilasciato i terreni, seppur oggi intestati alla Cambria, ed ha pertanto intrapreso il giudizio n. 4819/2013 RG, tutt'oggi pendente dinanzi alle Sezioni Specializzate Agrarie di Catania, per reintroito di fondo agricolo e accertamento di simulazione.

1b e 1c. La p.lla 5 del F. 45 (intestata a Valvo Luigi) e la p.lla 47 del F. 45 (intestata a Valva Antonino) (per una estensione totale di ha 1,18) legittimamente sono state dichiarate dal Corona nella propria disponibilità giacché in uso e possedute dallo stesso, da tempo immemore, in virtù di possesso ininterrotto, indisturbato e continuato nel tempo, tanto da poter giustificare l'azione per l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà. Il fatto che il Valvo Luigi sia deceduto in data 04.12.2005, indi antecedentemente alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (id est, 14.05.2008), a nulla può rilevare giacché il Corona, con tale atto, dichiarava di condurre in affitto, tra le altre, anche la p.lla 5 ma con decorrenza 01.09.1998. Ciò sta a significare che già dal 1998 (ma comunque da almeno altri 10 anni prima) lo stesso ne aveva la disponibilità, nell'assoluta acquiescenza da parte del proprietario. Di tale possesso prolungato nel tempo, potrà darsene prova testimoniale.

1d. Anche le p.lle 46 e 70 del F. 45 (per una estensione totale di are 5,82)

legittimamente sono state dichiarate dal Corona nella propria disponibilità giacché in uso e possedute dallo stesso. Ed in effetti il Corona Gaetano aveva il godimento delle suddette p.lle, già da decenni, e più specificatamente almeno dal 1985, allorquando lo stesso venne all'uopo autorizzato dal Sig. Di Mauro Paolo, in una delle sue occasionali visite dello stesso sui luoghi. Il Di Mauro ebbe infatti a concedere il terreno al Gaetano Corona per adibirlo al pascolo in cambio di un corrispettivo in natura (alimenti ricavati dalla trasformazione del latte o carne) atteso che già il Corona pascolava i propri armenti nei terreni limitrofi alle p.lle 46 e 70, in proprietà di Bruno Luciano, i cui terreni conduceva in affitto. Indubbia è quindi l'esistenza di un valido contratto di affitto intercorso verbalmente tra Gaetano Corona e Di Mauro Paolo. Tale contratto andava in scadenza nel 2000 atteso che l'art. 1 co. 2 L. 203/1982, contenente «Norme sui contratti agrari», prevede che «I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindi anni, salvo quanto previsto dalla presente legge». Deceduto nel 1994 il Di Mauro Paolo, il contratto verbale continuava a produrre i propri effetti atteso che l'art. 49 della L. 203/1982, nel disciplinare i diritti degli eredi, dispone, al III co., che «i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente».

Né alcuno degli eredi ha mai contestato il godimento del terreno ad opera del Corona né nell'immediatezza del decesso del Di Mauro Paolo né tantomeno alcuno di loro ha mai disdettato il contratto stesso, prima del decorso di 15 anni di validità», come previsto dall'art. 4 della legge n. 203/1982.

(...).

“2. Con riferimento alla seconda dichiarazione, vengono ritenute irregolari le convenzioni riguardanti le p.lle in proprietà dei Tabita-Colino, dell'Ente Ferrovia dello Stato, e della Cambria Rosa. In verità, esse sono possedute ed in uso al Corona Gaetano.

2a e 2b. Le p.lle 161, 241 e 246 del F. 14 e la p.lla 39 del F. 17 (per una estensione totale di ha 10,43) legittimamente sono state dichiarate dal Corona nella propria disponibilità

giacché in uso e possedute dallo stesso da tempo immemore, in virtù di possesso ininterrotto, indisturbato e continuato nel tempo, tanto da poter giustificare l'azione per l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà. Ciò, a fronte dell'assoluta acquiescenza e nel silenzio degli intestatari formali, mai tra l'altro conosciuti dal Corona che da sempre ha pascolato i propri armenti su questi terreni, ed avendoli financo recintati, di ciò, se ne potrà fornire prova testimoniale.

2c. Per le p.lle 29 e 31 del F. 44, ci si riporta a quanto già dichiarato in seno al superiore punto n. 1a).

3. Con riferimento alla terza dichiarazione, si ritiene irregolare la convenzione riguardante le p.lle in proprietà dei Sigg.ri Di Mauro. In verità, essa è pienamente valida e legittimamente sussistente.

3a. Per le p.lle 46 e 70 del F. 45, ci si riporta a quanto già dichiarato in seno al superiore punto n. 1d).

4. Con riferimento invece all'atto n. 15T del 16.11.2009, si precisa che essa attiene all'annata agraria 2009/2010. Ma il Corona Alessandro era già negli anni precedenti concessionario di tali p.lle di terreno, ovvero delle p.lle 3 - 5 - 46 - 47 del F. 45 e delle p.lle 68 e 71 del F. 17 (per una estensione complessiva di ha 18,67), e lo è stato anche nelle annate successive, giusti provvedimenti di concessione da parte dell'Ente Demaniale Regionale delle Foreste.

Sicché, il Corona Gaetano, padre, che già deteneva gli appezzamenti di terreno di cui alle succitate p.lle, in virtù di precedenti concessioni ad esso stesso rilasciate, ha continuato a detenerle, a fronte dell'assoluta necessità di farvi lì pascolare (così come faceva da tempo) i propri armenti, privi altrimenti di cibarie. Di tale circostanza se ne potrà fornire anche prova testimoniale.

(...)

5. Si precisa, ulteriormente, e ciò per mero tuziorismo difensivo, che fra gli altri

appezzamenti di terreno inseriti nelle domande di contribuzione Agea 2007-2012 e che parrebbero (a fronte della genericità dell'invito a dedurre) siano stati attratti nella presente controversia erariale, vi siano anche i terreni in proprietà ai Sigg.ri Hardouin".

Secondo la difesa tali terreni erano "*legittimamente detenuti*" poiché, come dichiarato a sommarie informazioni del 12.01.2015 da "*Hardouin Monroy Ventimiglia di Gallese Ferdinando e in data 9.12.2014 dal germano Umberto*" vigeva, dal 23.06.2014, un contratto di affitto di fondi rustici concluso per iscritto e che, prima di tale data, il loro padre Hardouin Gaetano aveva autorizzato, già da moltissimi anni, il Corona a pascolare i propri animali sui terreni di sua proprietà; tale accordo verbale era proseguito, con i suddetti figli, anche dopo la morte del padre, ed era stato formalizzato per iscritto solo nel 2014.

Tali terreni, aventi un'estensione di Ha 37, costituivano una buona parte di quelli indicati nelle domande per ottenere i contributi comunitari dal 2007 al 2012.

2.5. Il convenuto, poi, contestava il calcolo delle somme indebitamente percepite poiché nel verbale della Guardia di Finanza la somma illegittimamente erogata era quantificata in € 62.007,72, mentre nell'atto di citazione in € 184.401/85, senza spiegarne le ragioni; in ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura riferiva che non era stata superata la soglia di irregolarità di cui all'art. 53, comma 1, del regolamento CE n. 796 del 21.04.2004 n. 796, con la conseguenza che non poteva ritenersi indebito l'intero importo percepito.

2.6. In ultimo, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

2.7. In via istruttoria, chiedeva prova testimoniale dei sigg.ri Bruno Carmelo, Bruno Luciano, Fornaio Giuseppe, Mazzara Giuseppe Roberto, Hardouin Monroy Ventimiglia di Gallese Ferdinando e Hardouin Monroy Ventimiglia di Gallese Umberto e Pergola Fulvio Valentino.

3. All'udienza dibattimentale il pubblico ministero e il difensore del convenuto hanno ribadito le rispettive domande ed eccezioni.

Considerato in

DIRITTO

1. Il pubblico ministro ha contestato al sig. Corona Gaetano di avere indebitamente percepito contributi comunitari negli anni dal 2007 al 2012, per un importo complessivo di € 184.401,85, per avere allegato a ciascuna domanda unica di pagamento dichiarazioni sostitutive non rispondenti al vero a giustificazione dei titoli di conduzione dei terreni agricoli.

2. E' necessario esaminare le diverse questioni preliminari poste dal convenuto, tenendo conto del loro ordine logico.

2.1. L'eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per genericità quale conseguenza della genericità dell'invito a dedurre non è fondata.

L'invito a dedurre è lo strumento pre-processuale previsto dal legislatore per offrire al destinatario la possibilità di conoscere le contestazioni mosse dal pubblico ministero e fornire gli eventuali elementi utili per definire il quadro probatorio e giungere, qualora sussistenti i presupposti, all'archiviazione dell'azione di responsabilità senza necessità di attivare la fase processuale.

E' ovvio che l'invito a dedurre deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti (l'art. 87 del decreto legislativo n. 174/2016 fa riferimento agli "*elementi essenziali del fatto*"), la cui esatta ricostruzione avverrà, però, nella fase successiva, con l'emissione dell'atto di citazione, tanto è vero che per giurisprudenza consolidata non vi è alcuna necessità di identità di contenuto tra i due diversi atti, come del resto ribadito dal legislatore nell'art. 87 del citato decreto legislativo n. 174/2016.

Nella fattispecie in esame l'invito a dedurre, sia pure in modo molto conciso, contiene l'esposizione sommaria dei fatti, con l'indicazione degli anni oggetto di indebita percezione dei contributi, l'importo complessivo erogato e le ragioni per le quali alcune delle dichiarazioni allegate alle domande uniche di pagamento non sono state ritenute rispondenti al vero.

Altrettanta sinteticità si riscontra nell'atto di citazione che contiene, comunque, l'esposizione dei fatti e le relative contestazioni, fornendo al convenuto la possibilità di difendersi ampiamente in giudizio, come del resto dallo stesso effettuato.

Che la quantificazione complessiva del danno non corrisponda, poi, a quanto contenuto nel verbale del 26.10.2015 della Guardia di Finanza è ininfluenza poiché coinvolge problematiche di ordine giuridico senza alcuna conseguenza ai fini dell'ammissibilità dell'atto di citazione: infatti, il pubblico ministero, al quale è intestata l'azione di responsabilità, ha ritenuto indebiti tutti i contributi percepiti - avendo riscontrato la violazione dell'art. 53 del regolamento CE n. 796/2004 e dell'art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009 - e non solamente la quota parte riguardante i terreni per i quali non è stata accertata l'esistenza di un legittimo titolo di conduzione, come diversamente ritenuto dalla Guardia di Finanza.

In conclusione, ad avviso del Collegio non è riscontrabile alcuna violazione del diritto di difesa con conseguente inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione.

Tale sanzione non è irrogabile neanche per non essere state prese in considerazione le difese del convenuto proposte a seguito della notifica dell'invito a dedurre; in disparte la circostanza che una tale sanzione non era espressamente prevista al momento dell'emissione del libello introduttivo del presente giudizio e non lo è neanche negli artt. 86 e 87 del decreto legislativo n. 174/2016, deve osservarsi che l'organo requirente si è confrontato con le allegazioni difensive e le ha disattese, alcune anche implicitamente con l'esercizio dell'azione di responsabilità.

2.2. La richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale non può essere accolta.

Il legislatore nel nuovo codice di procedura penale, non avendo riprodotto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 3 del codice abrogato, ha eliminato ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal contenuto dell'art. 295 c.p.c; tale scelta ha reso palese l'intenzione di superare il principio dell'unità della giurisdizione e della

prevalenza del processo penale su quello civile, cui risultava ispirato il precedente ordinamento, sostituendolo con il principio della piena autonomia e separazione dei due giudizi, tranne ipotesi particolari e tassative; il processo civile, pertanto, deve seguire il proprio corso e il giudice può procedere ad un'autonoma valutazione ed accertamento dei fatti senza essere vincolato dal giudizio penale.

Tale conclusione è avvalorata dalla formulazione dell'art. 106 del decreto legislativo n. 174/2016 secondo il quale *“il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Nella fattispecie in questione il processo penale R.G.N.R. 4079/2014 attivato per il reato di cui agli artt. 81 e 640 *bis* c.p. non costituisce alcun antecedente logico dalla cui definizione, con sentenza avente autorità di giudicato, possa dipendere il presente giudizio poiché questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale conseguente alla violazione degli obblighi in cui si estrinseca il rapporto di servizio con l'amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che tale violazione integri anche gli estremi di un illecito penale.

2.3. L'eccezione di prescrizione deve essere dichiarata inammissibile.

2.3.1. Secondo il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 90 del decreto legislativo n. 174/2016, il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nella comparsa di costituzione da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal presidente della Sezione in calce all'atto di citazione.

Tale disposto normativo è applicabile al presente giudizio in virtù del comma 1 dell'art. 2 dell'allegato 3 al citato testo legislativo.

2.3.2. Orbene, il convenuto ha inviato il 25.11.2016 tramite PEC la memoria di costituzione; la costituzione via PEC, ammissibile a decorrere dal 30.06.2016 (decreto del presidente della Corte dei conti del 15.02.2016) nel processo contabile (che ad oggi non è ancora digitale) può essere ritenuta regolare, secondo quanto previsto nelle istruzioni tecnico-operative emanate in attuazione dell'art. 10 del decreto del presidente della Corte dei conti del 21.10.2015, solo se la memoria di costituzione allegata sia sottoscritta o dichiarata conforme all'originale con firma digitale o con firma elettronica qualificata; all'invio tramite PEC deve, poi, seguire il deposito entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi, della copia cartacea conforme all'originale informatico, pena l'addebito dei diritti di copia a cura della segreteria per la stampa della memoria.

La memoria in questione, però, non presenta i requisiti di cui sopra poiché è stata trasmessa in semplice allegato pdf, senza firma digitale, con la conseguenza che processualmente deve considerarsi *tamquam non esset* e il convenuto deve ritenersi regolarmente costituito solo al momento del deposito della memoria cartacea, avvenuto in data 02.12.2016.

Tale deposito, però, è tardivo rispetto al termine di cui al comma 1 dell'art. 90 del decreto legislativo n. 174/2016 e l'eccezione di prescrizione, non rientrante tra quelle rilevabili d'ufficio, deve essere dichiarata inammissibile.

3. Ciò premesso, il Collegio deve farsi carico di ricostruire il quadro normativo e fattuale di riferimento.

3.1. La normativa comunitaria è contenuta nel regolamento CE n. 1782/2003, le cui modalità applicative sono contenute nel regolamento CE n. 796/2004, e nel regolamento CE n. 73/2009, le cui modalità applicative sono contenute nel regolamento CE n. 1122/2009.

Ciascun agricoltore, ogni anno, presenta una domanda unica di pagamento nella quale deve indicare il numero di ettari ammissibili in base ai quali diventa titolare di corrispondenti diritti di aiuto.

La quantificazione economica del contributo è legata sia al tipo di coltura praticata sia all'estensione della superficie potenzialmente ammissibile e dichiarata nella domanda unica di pagamento.

La normativa comunitaria in questione, riguardando una pluralità di Stati membri, ciascuno con un proprio ordinamento giuridico, non individua gli ulteriori requisiti per ottenere i contributi economici, lasciando tale compito a ciascuno Stato.

Ecco perché nell'ordinamento italiano è intervenuta - già da tempo - una disciplina integrativa specifica (contenuta nel d.p.r. n. 503/1999, nei decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 04.04.2000, del 10.08.2001 e del 17.04.2003, nonché nelle circolari adottate dall'A.G.E.A. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003, n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie; tale titolo, ovviamente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato, tanto addirittura da giustificare condotte illecite volte alla produzione di falsi contratti di affitto.

Ne consegue che la disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere "titolata" non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretizzarsi addirittura nell'usurpazione di terreni altrui in quanto una tale condotta può essere contrastata sia civilmente che penalmente.

In tal senso, si è già pronunciata la giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* I Sezione Centrale d'Appello n. 281/2013 e Sezione d'Appello per la Regione Siciliana n. 57/2016, n. 166/2015 e n. 221/2012), della Corte di cassazione (*ex plurimis* Sezione II penale, n. 42363/2012) nonché della Corte di giustizia europea (n. C-375/08 del 24.06.2014 dalla lettura della quale si evince - *mutatis mutandis* - il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l'obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli

obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità).

Deve, poi, aggiungersi che qualora il richiedente inoltri domande con allegate dichiarazioni sostitutive non veritiere, ovvero sia volte a dimostrare fittiziamente la sussistenza di legittimi titoli di conduzione dei terreni, i contributi economici percepiti nelle singole annualità devono essere integralmente restituiti come emerge non solo dalla lettura della citata normativa europea (art. 53 del regolamento CE n. 796/2004 e art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009 secondo i quali in caso di dichiarazione eccessiva intenzionale il regime di aiuto non è concesso per l'anno civile considerato se la differenza della superficie è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro) ma anche dall'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 che, in materia di autocertificazione, stabilisce: *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”*.

3.2. Come già esposto nella parte in fatto della presente sentenza, il convenuto ha presentato la seguente documentazione per ottenere i contributi economici comunitari:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 14.05.2008, con cui ha dichiarato di condurre *“a titolo di affittuario”* 17 particelle di terreno riconducibili a diversi soggetti, con decorrenza dall'01.09.1998 al 31.08.2008, allegata alle domande di pagamento del 2007 e del 2008, inoltrate il 15.05.2007 e il 14.05.2008;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 15.05.2009, con cui ha dichiarato di condurre a titolo di comodato 45 particelle di terreno, con decorrenza dall'01.01.2008, allegata alle domande di pagamento del 2009, 2010, 2011 e 2012, inoltrate rispettivamente il 15.05.2009, il 07.05.2010, il 03.05.2011 e il 13.05.2012.

Orbene, dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza è emerso, a titolo esemplificativo, che:

- con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 14.05.2008 (allegata alle domande del 2007 e del 2008, con indicazione del titolo di affittuario) per i terreni di cui al foglio 44, particelle 29 e 31 (Ha 15), la proprietaria Cambria Rosa ha dichiarato, nel verbale di sommarie informazioni del 14.04.2015, di non avere concluso alcun rapporto contrattuale con l'odierno convenuto, circostanza confermata dallo stesso nella memoria di costituzione nella quale il sig. Corona ha dato atto dell'azione giudiziaria intrapresa dalla suddetta proprietaria per il rilascio dei terreni e il risarcimento dei danni (il Corona non ha dato prova dell'esistenza di alcun titolo di conduzione giuridicamente rilevante al di là della dichiarazione della sussistenza di un mero rapporto di fatto e non ha prodotto neanche il contratto preliminare di compravendita, menzionato a pagina 11 della memoria); per i terreni di cui al foglio 45, particelle 5 e 45 (Ha 1,18) gli intestatari, rispettivamente, Valvo Luigi e Valvo Antonino, sono risultati l'uno deceduto prima della stipula della dichiarazione sostitutiva e l'altro inesistente all'anagrafe tributaria, con conseguente mancanza di idoneo titolo di conduzione, tanto che il convenuto nella memoria di costituzione ha vantato sui terreni in questione solo un possesso "*interrotto, indisturbato e continuato nel tempo*" con il quale ha giustificato "*l'azione per l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà*" (anche in questo caso, pur nell'irrilevanza della questione, nulla è stato prodotto);

- con riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 15.05.2009, (allegata alle domande del 2009, 2010, 2011 e 2012, con conduzione a titolo di comodato), per i terreni di cui al foglio 17 particella 39 (Ha 13.72.90), l'Ente Ferrovie dello Stato, intestatario della particella, ha dichiarato con nota del 12.03.2015 di non avere stipulato alcun contratto di locazione/comodato o utilizzo a qualsiasi titolo con il convenuto in questione, il quale nella memoria di costituzione (pag. 14) ha semplicemente vantato un possesso ininterrotto nel tempo, senza addurre l'esistenza di alcun titolo legittimo di conduzione; allo stesso modo il Corona si è giustificato per i terreni di cui al foglio 14 particelle 161 (Ha 67.80), 241 (Ha 1.18.60) e 246 (Ha 13.72.90), le cui convenzioni risultano

concluse con soggetti non identificabili perché privi di dati anagrafici e/o fiscali; per i terreni di cui al foglio 44, particelle 29 e 31 (Ha 15.00.00), intestati a Cambria Rosa poiché utilizzati anche nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra del 14.05.2008 valgono le medesime considerazioni.

4. La non veridicità delle citate dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 14.05.2008 e del 15.05.2009 nelle quali il sig. Corona Gaetano ha sostenuto di condurre in affitto o in comodato terreni per i quali è stata accertata la mancanza dei legittimi titoli di conduzione secondo i criteri esposti sub 3.1. - non essendo sufficiente una mera relazione di fatto - comporta, come ritenuto dal pubblico ministero, di considerare illegittimo l'intero contributo richiesto sia per il disposto di cui all'art. 53 del regolamento CE n. 796/2004 e all'art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009 sia per il disposto di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 (*ex multis* locale Sezione di Appello sentenza n. 461/2014); ciò esime il Collegio dal valutare le ulteriori anomalie riscontrate dalla Guardia di Finanza nel verbale del 26.10.2015.

Per tali ragioni appare del tutto irrilevante ai fini dell'esito del presente giudizio che il convenuto per gli altri terreni dichiarati nelle domande uniche di pagamento possa legittimamente vantare la sussistenza di idonei titoli di conduzione.

Quanto esposto spiega le ragioni per le quali nel processo verbale della Guardia di Finanza la restituzione dei contributi è chiesta in relazione ai soli terreni di cui è accertata la mancanza di idonei titoli di conduzione, mentre per il pubblico ministero, l'unico intestatario dell'azione di responsabilità, il danno erariale debba essere parametrato all'importo di tutti i contributi percepiti negli anni per i quali siano state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

5. La condotta del convenuto non può che ritenersi caratterizzata da dolo, da intendersi come sciente violazione degli obblighi del rapporto di servizio instaurato con l'amministrazione pubblica, per avere dichiarato falsamente di condurre terreni a titolo di affitto o di comodato per i quali non sussisteva alcun legittimo titolo di conduzione ma al più

una mera relazione di fatto.

Nelle singole domande di pagamento, poi, è richiamata la normativa di riferimento che il convenuto, quindi, con la sottoscrizione ha dimostrato di ben conoscere, e nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio è richiamato l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000.

Tale connotazione dolosa della condotta non rende possibile l'esercizio del potere riduttivo invocato dal convenuto.

6. In ultimo, la richiesta di prova testimoniale non può essere accolta sia perché non sono stati formulati specifici capitoli di prova sia perché, per le ragioni sopra esposte, appare del tutto ininfluenza ai fini della decisione.

7. Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna il sig. Corona Gaetano a pagare a favore dell'A.G.E.A la somma di € 184.401,85, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese di causa, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna il sig. Corona Gaetano a pagare a favore dell'A.G.E.A la somma di € 184.401,85, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico della convenuta le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in € 153,93

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

L' Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Colavecchio F.to Dott.ssa Luciana Savagnone

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 16 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele